



CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA E.....(Associazione, Istituto, Singolo) PER LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-VENATORIA NELLA PROVINCIA DI MODENA

L'anno, il giornodel mese di, in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale Martiri della Libertà, 34;

tra i signori

dott. FABIO LEONELLI, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 29/06/1957, in qualità di Dirigente Comandante della Polizia Provinciale di Modena, quindi rappresentante della PROVINCIA DI MODENA, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà, 34 (P:IVA 013757100363) , ivi domiciliato ed in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Provinciale n.....del.....;

ed

il sig.nato ail, e residente a Il quale interviene, per conto proprio/ per conto ed in rappresentanza di..... con sede inC.F.....

Premesso che

La L.R. 3 luglio 1989, n. 23 ha riconosciuto la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente favorendone lo sviluppo attraverso la nomina delle Guardie Ecologiche Volontarie per le seguenti finalità: diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale dell'ambiente;

La legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo stato e dagli Enti Pubblici;

La Regione Emilia Romagna con L.R. 21 febbraio 2005, n.° 12 riconosce a sua volta al volontariato una funzione collaborativa e propositiva e propositiva originale;

La Legge 25 febbraio 1992 n. 157 affida anche alle guardie volontarie appositamente abilitate, la vigilanza venatoria;

La Legge regionale 18 febbraio 1994 n. 8 affida alla Provincia il coordinamento della vigilanza faunistico-venatoria;

La Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 11 prevede che per la vigilanza ittica le Province si avvalgono delle guardie volontarie ittiche di cui al R.D. 1604 del 1931, nonché dei raggruppamenti della guardie ecologiche volontarie di cui alla citata legge n. 23/1989

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Contenuto della convenzione

La Provincia assegna a....., che accetta l'incarico di svolgere i compiti di vigilanza venatoria ed ittica sull'intero territorio provinciale.



2. Compiti delle Guardie VOLONTARIE della provincia di Modena

Le Guardie volontarie della Provincia Modena esplicano le attività di cui al precedente paragrafo senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro, e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito. Le Associazioni e gli Istituti faunistici organizzano le attività delle singole guardie in collaborazione e sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Provinciale della provincia di Modena.

I medesimi si impegnano a garantire la disponibilità dei propri associati per l'espletamento dei servizi, per un monte annuo di almenoore, come previsto dalle Direttive Regionali.

Ai volontari della vigilanza ittico-venatoria è fatto divieto di portare armi (art. 10,3° comma L.R. 23/89).

3. Attività di vigilanza

La vigilanza ittico-venatoria implica, sotto il profilo della vigilanza e di controllo, le seguenti attività:

1. Vigilanza venatoria con il coordinamento della Polizia Provinciale di Modena, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R: 15. 02. 1994 n. 8 e ss. Mm. E della Deliberazione della G.R. n. 980 del 30/06/2008;
2. Vigilanza ittica con il coordinamento della Polizia Provinciale di Modena, in attuazione dell'art. 23 della Legge Regionale n. 11 del 7 novembre 2012;
3. Accertamento, coi poteri di cui ai art. 6, 5° comma, L.R. 23/89, di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle fattispecie individuate dalle leggi seguenti:
 - Legge 25 febbraio 1992 n. 157
 - Legge regionale 18 febbraio 1994 n. 8
 - Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 11

Il programma dei controlli, ossia la definizione delle modalità organizzative e temporali dei sopralluoghi, viene concordata direttamente con gli enti e gli organismi competenti.

Su espressa richiesta della provincia, il corpo si impegna ad assicurare nell'ambito del monte-ore destinato alla vigilanza sul territorio, l'assolvimento di specifici incarichi. Eventuali campagne straordinarie di controllo richieste dalla provincia che comportino l'impegno continuativo e/o il trasferimento di unità dal territorio di riferimento, saranno oggetto di specifici e appositi accordi tra le parti.

4. Compiti della Provincia

Per lo svolgimento delle suddette attività da parte del Corpo, la provincia si impegna a:

- fornire il tesserino di riconoscimento per ciascuna Guardia;
- fornire materiale documentario necessario all'espletamento delle attività
- organizzare interventi di formazione ed aggiornamento

Ove consentito dagli stanziamenti di bilancio, potrà essere prevista la concessione di contributi o di rimborsi spese a termini delle vigenti disposizioni.

5. Esoneri - Revoche

La Provincia di Modena è esonerata da ogni altro onere ed obbligo che non sia stato espressamente richiamato nella presente convenzione né previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'attività prestata da una o più guardie contrasti con le disposizioni della presente convenzione, con norme comportamentali o con la normativa vigente, l'Amministrazione Provinciale potrà, con motivato provvedimento revocare l'incarico conferito, ed eventualmente procedere alla revoca della qualifica posseduta.

6. Relazioni sull'attività svolta

Ogni anno l'Associazione presenta alla Provincia un rapporto sull'attività svolta.



Compete alla Provincia la verifica dell'attuazione dell'attività svolta.

7. Copertura assicurativa

Ad ogni volontario dovrà essere garantita da parte della propria Associazione od Istituto la copertura assicurativa per infortunio e R.C. Verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 Legge 11/08/91, n. 266.

8. Mezzi ed attrezzature

Per l'effettuazione del servizio di vigilanza i volontari si avvarranno delle strutture e dei mezzi di proprietà dell'Associazione o dell'Istituto, nonché di altro materiale fornito dalla provincia in quanto necessario per lo svolgimento del servizio.

I volontari potranno altresì avvalersi di mezzi dissuasivi per la difesa personale consentiti dalle norme vigenti.

9. Durata della convenzione

La presente convenzione vale per il triennio 2019-2021 ed è rinnovabile per una sola volta.

Eventuali modifiche della convenzione saranno adottate d'intesa tra le parti.

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla sottoscrizione della medesima.